



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.P.U. 80-1/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Anna FASAN

presidente

dott.ssa Annalisa BARZAZI

giudice relatore

dott. Gianmarco CALIENNO

giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. MICHELE DI CAPRIO (C.F. DCPMHL82B26E791Q), residente a Remanzacco (Udine), Viale del Sole 105, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Scarpa del Foro di Venezia, su domanda dello stesso debitore;

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;

letti il ricorso e la documentazione allegata e quella successivamente prodotta a seguito di richiesta di integrazione;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo il debitore residente nel circondario di Udine;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

a) il debitore è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; b) sussiste lo stato di sovraindebitamento, risultando l'insolvenza del debitore da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che, a fronte di un indebitamento complessivo di € 117.408,77, il debitore: -non è proprietario di beni immobili; -è proprietario di un'autovettura Volkswagen Tiguan



targata FR316RK, immatricolata il 29.8.2018, del valore stimato di € 13.500,00 (utilizzata per raggiungere la sua famiglia, residente nella provincia di Caserta) e di altra autovettura Nissan Pixo targata ED055KZ, immatricolata il 7.10.2010, del valore di circa € 550,00, gravata da fermo amministrativo; -dispone di liquidità per circa € 1.500,00; -nel 2022 ha percepito un reddito netto mensile netto da lavoro subordinato (calcolato su dodici mesi) di € 2.339,00 e percepisce per i figli minori l'assegno unico dell'importo mensile di € 443,20; -esponde una spesa mensile per il suo mantenimento personale a Udine (ove lavora) di € 471,00 e di dover contribuire con l'importo di € 1.153,75 mensili al mantenimento del nucleo familiare che risiede in provincia di Caserta, nucleo composto dalla moglie, percettrice di un reddito da lavoro mensile di circa € 1.100,00 e dai due figli minori, di sei e undici anni;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Segretariato Sociale Rialziamoci Italia-Udine (iscritto al n. 378 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia), avv. Elisa Macor, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 269-270 CCII, compete al giudice delegato alla procedura di determinare il limite entro il quale il reddito da lavoro del debitore non sia compreso nella liquidazione;

rilevato che il divieto di inizio e prosecuzione delle azioni esecutive individuali e cautelari sui beni compresi nella procedura è stabilito dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;



P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:

-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. MICHELE DI CAPRIO (C.F. DCPMHL82B26E791Q), residente a Remanzacco (Udine), Viale del Sole 105;

-nomina quale Giudice Delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;

-nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Elisa Macor (C.F. MCRLSE81H49G284P) del Foro di Udine, con studio in Terzo d'Aquileia (UD), Via 2 Giugno n. 46/;

-ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, nonché dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal liquidatore;

-ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;

-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.



Udine, 5 settembre 2024.

Il giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il presidente

dott.ssa Anna Fasan

